



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio I

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di ANCONA
consiglio@pec-ordineavvocatiancona.it

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di PESARO
segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di URBINO
ord.urbino@cert.legalmail.it

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di MACERATA
ordineavvocatimacerata@puntopec.it

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di CAMERINO
Piazza Mazzini, 6
62032 Camerino (MC)

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di ASCOLI PICENO
segreteria.ordine@pecavvocatiap.it

Al Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di FERMO
ord.fermo@cert.legalmail.it

E p. c.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della ricerca
Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
Direzione generale per le risorse umane
e finanziarie
UFFICIO VIII
dgruf@postacert.istruzione.it

201901311451

Dirigente: Romallo Francesca	tel.071/2295488	e-mail :	francesca.romallo@istruzione.it
------------------------------	-----------------	----------	---------------------------------

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ufficio I

Agenzia Delle Entrate- Direzione Regionale
per le Marche

dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Ragioneria Territoriale dello Stato - Ancona

rts-an.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Pagamento spese processuali - compensi ed onorari avvocati e consulenti tecnici
INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE

Al fine di promuovere l'adozione di pratiche uniformi tra e con i professionisti di cui agli Ordini professionali in indirizzo e dopo un approfondimento in merito alle questioni sottese, con la presente nota si forniscono indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi al pagamento delle spese di lite da parte di questo Ufficio.

PREMESSA

Riferimenti normativi:

- Artt. 91, 92 e 93 c. p.c.;
- Art. 15 D. L.gs. 546/1992;
- Art. art.25 DPR 600/1973
- Circolare A. d. E. 203/E/1994.

A norma dell'art. 91 c. p.c. “ Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” . Il successivo art. 93 recita: “ il difensore con procura può chiedere che il Giudice, nella stessa sentenza, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”.

Pertanto, il rimborso delle spese di lite alla parte vittoriosa può avvenire in due modalità:

- 1- Condanna senza distrazione in favore dei difensori;
- 2- Condanna con distrazione a favore dei difensori.

RITENUTA ACCONTO

L'art.25, comma 1 del DPR 600/1973 prevede, inoltre, che si debba applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20% sui compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo professionale, ove il professionista svolga la propria attività in regime fiscale ordinario non godendo di un particolare regime di esonero dalla ritenuta.

Pertanto, l'obbligo della ritenuta sorge, ex lege, nel momento in cui la parte soccombente paga l'avvocato del cliente vittorioso, cioè nel caso di condanna del soccombente con distrazione in favore dei difensori e qualora il soccombente rivesta la funzione di sostituto di imposta ex art. 64, comma 1 DPR 600/1973.

201901311451

Dirigente: Romallo Francesca	tel.071/2295488	e-mail :	francesca.romallo@istruzione.it
------------------------------	-----------------	----------	---------------------------------

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio I

Questo per effetto dell' art.25 del DPR 600/73, nonché della relativa circolare esplicativa n.203/E/1994 da cui si evince che lo status di sostituto di imposta, cui competono anche i conseguenti obblighi di certificazione, è attribuito a **chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se resi nell'interesse di terzi (parti vittoriose) in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali**, sempreché il soggetto che paga rientri tra quelli elencati nell'art.23, comma 1 del DPR 600/73.

La Pubblica Amministrazione soccombente è soggetta ai medesimi obblighi anche qualora il cliente vittorioso, in assenza di distrazione disposta dal giudice in sentenza, DELEGHI il professionista alla riscossione delle spese.

Qualora, invece, il soccombente rifonda le spese di lite direttamente alla parte vittoriosa non verrà applicata alcuna ritenuta di acconto: in tal caso è il cliente vittorioso a pagare l'onorario del difensore.

IVA

Con la medesima circolare n.203/E/1994 l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che anche nell'ipotesi di soccombenza con distrazione delle spese di lite in favore del difensore il soggetto passivo della rivalsa, ex art.18 DPR 633/72 resta, comunque, il **cliente vittorioso, nei confronti del quale il professionista emetterà fattura in cui sarà evidenziato che il pagamento è stato effettuato dal soccombente in forza della condanna contenuta nella sentenza.**

Il pagamento della eventuale IVA dovuta, in forza del regime fiscale ordinario di appartenenza del professionista, sarà effettuato dal soccombente unicamente nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto non sia detraibile dal vincitore, ex art. 19 Dpr.633/72 e s.m.i.

Giova precisare che l'avvocato sia nella fattura pro forma sia nella fattura definitiva ha l'obbligo di indicare il codice fiscale e la partita iva del suo cliente. **Quindi, in presenza di solo codice fiscale senza partita IVA l'USR pagherà l'IVA, mentre se è indicata la partita IVA non sarà pagata perché come detto il cliente dell'avvocato la porterà in detrazione dall'IVA dovuta.**

In ogni caso la fattura sarà emessa nei confronti del soggetto vincitore con l'annotazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente in forza della condanna contenuta nella sentenza.

RICAPITOLANDO:

l'avvocato (o anche il consulente tecnico) fatturerà al suo cliente annotando nella fattura che il pagamento è stato effettuato dal soccombente USR.

L'IVA sarà esposta in fattura solo se l'avvocato è in regime ordinario, viceversa non sarà esposta se costui ha scelto il regime forfettario.

L'IVA sarà pagata dal soccombente USR solo nel caso in cui il cliente dell'avvocato, essendo un privato consumatore (caso più frequente nella nostra prassi), non potrà portarla in detrazione dall'IVA da lui dovuta nelle sue liquidazioni mensili e/o trimestrali. Nel caso in cui il cliente dell'avvocato sia un soggetto con partita IVA, il soccombente USR pagherà unicamente l'imponibile, ma non l'IVA perché appunto tale imposta non resterà a suo carico in quanto portata in detrazione dall'IVA da lui dovuta.

201901311451

Dirigente: Romallo Francesca	tel.071/2295488	e-mail :	francesca.romallo@istruzione.it
------------------------------	-----------------	----------	---------------------------------

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it - sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio I

CONCLUSIONI

Nell'ambito del procedimento amministrativo per l' emissione degli Speciali Ordini di Pagamento (Conto Sospeso) in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali muniti di formula esecutiva gli avvocati di cui agli Ordini professionali in indirizzo (e/o i CTU) sono invitati ad inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche **copia della notula/fattura proforma e successivamente quella definitiva emessa nei confronti della parte vittoriosa con la predetta annotazione** al solo fine dell'esatto adempimento in qualità di parte soccombente.

La presente nota è pubblicata sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

201901311451

Dirigente: Romallo Francesca	tel.071/2295488	e-mail :	francesca.romallo@istruzione.it
------------------------------	-----------------	----------	---------------------------------

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>